TRIBUNALE DI GROSSETO

UFFICIO ISTRUZIONE

DECRETO DI NON DOVERSI PROMUOVERE AZIONE PENALE

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Grosseto, visti gli atti relativi ad una denuncia di Levati Tarcisio sul contenuto del film "Trastevere"

ritenuto che non deve essere promossa l'azione penale poichè, prescindendo da ogni altra questione sul contenuto scenico e sul dialogo del predetto film e, contenendo l'esame alla sussistenza o meno della "bestemmia" ravvisata dal denunciante nella frase: "pò esse pure che alla Madonna ~~po~~ je rode er culo e nun ce vò vedè", é da dire che la frase stessa non é altro che l'espressione volgare, e certamente irriverente, per dire che la " Madonna poteva pur esser risentita" che ben si inquadra nella volgarità del linguaggio, che distingue il film in questione; che pertanto nella frase non v'é né invettiva, né vi sono parole oltraggiose dirette alla Madonna.-

su conforme richiesta del P. M.

visto l'art. 74 del C.P.P. e 6 del D.L.L. 14 settembre 1944 n. 288,

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale per il fatto di cui sopra.

Grosseto, 15 gennaio 1972.-

IL CANCELLIERE

VISTO 17 GEN 1972 P.M.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Procura della Repub. Grosseto

TRIBUNALE CIVILE E PENALE

Copia autentica di margine
Grosseto 10/2/72
Il Cancelliere

2

13

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO

Al Sig.GIUDICE ISTRUTTORE in

S E D E

Il P.M., letta la denuncia di LEVATI Tarcisio il quale ha dichiarato di aver percepito "durante il dialogo sonoro" una "turlupinante bestemmia" nel corso della proiezione del film "Trasteverè" e di essersene sentito "indegnamente offeso" ritenendo tale "turpiloquio" un"mostruoso oltraggio"alla religione cattolica;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Grosseto per essere stato il film proiettato in Grosseto con priorità assoluta;
- presa visione del film "Trastevere" con ripetizione del brano ritenuto oltraggioso per la religione cattolica da parte del Levati;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

1)Va premesso che l'intiero film è permeato da un linguaggio non certamente salottiero,ma sicuramente corrispondente al linguaggio sboccato e pittoresco in uso nel popolo e segnatamente nell'ambiente trasteverino di cui il film vuole essere un affresco costituito da una serie di bozzetti,ciascuno illustrante un caratteristico angolo visuale della vita del popolare quartiere romano,che funge da sfondo e da elemento di unione attraverso il tenue filo conduttore di un cane smarrito.

2)E' evidente che il linguaggio scurrile,necessario all'efficace resa dell'ambiente, non soltanto non risulta gratuito,ma appare essenziale,anche se crudo,ai fini di una fedeltà di riproduzione della vita trasteverina con tutti i suoi pregi,difetti,ipocrisie,folclore; con quel misto di ingenuità e ambiguità di vita e di carattere; con quella tipica mescolanza di sacro e di profano,che già appare nella Roma dei tempi del Belli,con tutto il contorno di sovrastrutture ed inquinamenti dell'epoca attuale.

3)Da queste premesse si evince che trattasi di un lavoro,più o meno apprezzabile; più o meno riuscito; che non ha fini etici ma solo estetici e cronistici ed entro tali limiti ha il valore dell'opera d'arte, anche se si tratta di opera artistica di pregio limitato. Il che, - per inciso va detto, - ha rilevanza anche per la

valutazione del linguaggio che, senza il contesto nel quale affon=
da e del quale è parte essenziale, potrebbe essere visto sotto il
profilo del turpiloquio.

4)Nel fi=lm vi è una sola battuta,peraltro,che ha diretto riferi=
mento alla lamentela del Lovati,giacchè non si riscontrano in
tutto il resto della colonna sonora frasi riconducibili al con=
cetto astratto di "bestemmia" ("turlupinante" secondo una incom
prensibile definizione del denunciante). Trattasi della battuta
con la quale una vecchia, dà risposta ad un'osservazione fatta
da altra donna che,fustigando la tiepidezza con la quale il grup=
po di vecchie rispondeva alla sua esortazione di proseguire dopo
che un guasto al "pullmann" delle gitanti aveva lasciate queste
in aperta campagna a 5 Km. dalla meta, osservava come il guasto
meccanico poteva essere un segno della volontà punitrice della
Madonna verso le tiepide credenti. Al che la vecchia testualmen=
te risponde: "Po' esse pure che alla Madonna je rode er culo e
nun ce vo' vede".

5)Letteralmente tradotta l'espressione "je rode er culo" appari=
rebbe in effetti oltraggiosa. Senonchè in dialetto trasteverino
essa ha un significato traslato e non letterale,poichè è usata
non nel senso che vi sia un "prurito al sedere", ma nel senso
che si sia arrabbiati e pertanto il senso della frase volgare è:
"Può darsi anche che la Madonna sia arrabbiata e non ci voglia
vedere". In ciò non vi è alcunchè di blasfemo,-a parte la crudez=
za del linguaggio-, ma vi è anzi quasi un senso affettuoso per il
quale lungi dal volersi offendere o disprezzare la Madonna,la si
umanizza, considerandola quasi come una di esse popolane credenti,
con i suoi sbalzi d'umore umanissimi, attribuendole sentimenti e
atteggiamenti terreni con quella ignoranza ingenua peculiare del
soggetto che pronuncia la frase.

6) Si è già inizialmente posta in luce l'essenzialità e funziona=
lità del linguaggio crudo per rispecchiare fedelmente l'ambiente
ed i personaggi tipici. A ciò si aggiunge l'intenzione benevola
e non malevola con la quale l'espressione è stata usata. Per l'art.
724 C.P.,infine,si ha "bestemmia" quando vi è "invettiva" o uso

di parole oltraggiose "contro" la Divinità,i Simboli o le Persone venerati dalla religione cattolica. Ed a prescindere da ogni questione circa la costituzionalità o meno della norma che parla di "religione dello Stato"(identificata in quella cattolica) o della sua validità alla luce della vigente costituzione,(che non contempla alcuna "religione di Stato" ed all'art.8 pone su piede di quasi parità tutte le confessioni religiose), è certo che nella specie non vi è alcuna invettiva(minaccia,imprecazione) e l'uso della espressione "je rode er culo" non è fatto "contro" la Madonna nè soggettivamente nè oggettivamente. Il significato,in precedenza illustrato,inoltre,non è oltraggioso proprio perchè non ha un fine spregiativo,offensivo,ingiurioso,ma è semplicemente attributivo di uno stato d'animo umanissimo con terminologia popolare e non "contro" la Madonna,bensì umanizzandola affettuosamente. Mancano,pertanto,gli estremi oggettivi e soggettivi della bestemmia e poichè ancor meno risultano estremi del reato di cui all'art.402 c.p.non si rilevano estremi di procedibilità e va disposta l'archiviazione.

P. Q. M.

Vº l'art.74 c.p.p. e success.modif.

c h i e d e

che il Sig.Giudice Istruttore

voglia dichiarare non doversi promuovere l'azione penale in difetto di estremi di reato.

Grosseto,li 29.12.1971

IL SOST.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Dr. Luciano Betocchi -

È copia conforme all'originale

Roma 10/2/72

Direzione Generale CINEMA